



Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **47** DEL **30/12/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** con inizio alle ore 19:305 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	GASPAROTTO SIMONE	P
3	SCANDOLA DANIELE	P
4	TAGLIAPIETRA LUCINZIA	P
5	CESARI GIUSEPPE	P
6	CARRARO GIOVANNI BATTISTA	Ag
7	PESAVENTO LISA	P
8	MATTAROLO IVAN	P
9	BENINCA' ANNA	P
10	POBBE MAURIZIO	P
11	COMPARIN FRANCESCA	P
12	DALL'OSTO GRETA	P
13	DETTIN NICOL	Ag

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale **dott. Fabio Scalcon**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ENTRA l'Assessore Tagliapietra Lucinzia (11 presenti).

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RIBADITO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti statali della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni statali già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che ai sensi art. 1 comma 751 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata prevista l'esenzione dal 1° gennaio 2022 per i fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce);

PRESO ATTO che con la nuova IMU l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76% a favore dello Stato;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, valore che può raggiungere l'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di riduzione fino all'azzeramento;

RITENUTO confermare per l'anno 2022 le aliquote della nuova IMU così come approvate per il 2021;

EVIDENZIATO che la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU deve contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, che costituisce parte integrante della delibera, nonché elemento necessario per fornire efficacia all'atto;

RICHIAMATO il DM 20/07/2021 del MEF e del Ministro dell'Interno con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni;

DATO ATTO che ad oggi non risulta ancora approvato il decreto che prevede il prospetto suddetto;

RITENUTO quindi per il momento di operare come fatto per il 2021 in attesa di future indicazioni;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICHIAMATO il decreto n. 14 del Sindaco di Dueville, assunto al protocollo comunale n. 11835/2021, con il quale è stato incaricato il dott. Fabio Scalcon, Vice Segretario, della supplenza per l'assenza del Segretario Comunale;

UDITA la relazione del Sindaco che illustra i punti salienti dell'argomento;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile Settore 2° Economico-Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;

CON la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: presenti n. 11, voti favorevoli n. 11, contrari e astenuti nessuno,

DELIBERA

1- di approvare tutto quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- di approvare per il 2022, per i motivi espressi in premessa, le aliquote per l'applicazione della "nuova" IMU, come riportato di seguito:

ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7)	Esente
ALIQUOTE ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO CAT. A1 / A8 / A9 E RELATIVE PERTINENZE (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7) Per le altre categorie di immobili vige l'esenzione ai sensi della normativa vigente.	6,0 PER MILLE
ALIQUOTA BASE: AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	8,6 PER MILLE
FABBRICATI BENI MERCE – Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esenti dal 2022
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA Immobili accatastati in cat. D10 - se accatastati in altre categorie, il requisito di ruralità è riconosciuto negli atti catastali mediante specifica annotazione.	1,0 PER MILLE
ALTRI FABBRICATI – Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753.	9,6 PER MILLE
FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D". – QUOTA STATALE 7,6 PER MILLE E QUOTA COMUNALE 2 PER MILLE.	9,6 PER MILLE

3- di confermare per l'annualità 2022 l'importo della detrazione ai fini IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze a favore delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 prevista dal comma 749 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) pari ad euro 200,00, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616;

4- di prendere atto che le nuove aliquote IMU saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2022;

5- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima in attesa anche di indicazioni in merito al prospetto da pubblicare come suindicato;

6- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano (presenti n. 11, voti favorevoli n. 11, contrari e astenuti nessuno) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 a fine di poter applicare le aliquote IMU per il 2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Parisotto Fabrizio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabio Scalcon

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)